



REGOLAMENTO DIDATTICO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO ARTISTICI

(Emanato con D.R. n. 280 del 10.12. 2008 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 78, modificato con D.R. n. 1325 del 24.09.2012 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 25.09.2012 e nel B.U. n. 101 e modificato con D.R. n. 678/2016 del 16.05.2016 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 16.05.2016 e nel B.U. n. 123, modificato con D.R. n. 828/2017 del 07.07.2017 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 10.07.2017 e nel B.U. n. 130)

Art. 1 - Principi Generali

1. In attuazione del D.M. 31 gennaio 2006, presso l'Università degli Studi di Siena, è istituita la "Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici" per la formazione di specialisti con specifico profilo scientifico-professionale nel settore della tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. La gestione e il riferimento amministrativo della Scuola di Specializzazione sono attribuiti al Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali.
2. La Scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica di ricerca nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali, storico-critiche, tecniche, giuridiche ed economiche, finalizzate alla conoscenza, tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico, in tutti i suoi aspetti, dal Tardo-Antico al Contemporaneo, sia in Italia che all'estero.
3. La Scuola rilascia il Diploma di "Specialista in Beni Storico Artistici", corredato di una certificazione relativa all'intero percorso svolto dallo specializzando, con l'indicazione delle attività formative che lo hanno caratterizzato.

Art. 2 - Durata

1. Il corso di studi della Scuola di Specializzazione ha la durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o trimestri, e prevede l'acquisizione di 120 CFU, di cui 70 CFU riservati all'attività didattico-formativa e all'attività di studio, 30 CFU riservati a tirocini e stages, e 20 CFU alla prova finale.
2. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e, dunque, complessivamente, di sessanta iscritti per l'intero corso biennale di studi.

Art. 3 - Docenti e Strutture

1. All'attuazione delle attività didattiche e di ricerca provvedono principalmente docenti e strutture del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali dell'Università di Siena, con la collaborazione anche di singoli docenti di altri Dipartimenti dell'Università di Siena, nonché esperti di provata competenza specifica.
2. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della Direzione della Scuola e quella principale di svolgimento delle attività didattico-formative.

Art. 4 - Ammissione

1. Alla Scuola si accede mediante concorso di ammissione pubblico per esame e titoli. La tipologia e i contenuti delle prove dell'esame d'ammissione, nonché i criteri di valutazione dei titoli sono indicati nel Bando annuale del concorso.

2. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica in Storia dell'Arte (Classe 95/S) e i laureati dei corsi di laurea magistrale in Storia dell'Arte (Classe LM-89), che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU nell'ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della Scuola.
3. Sono altresì ammessi coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in Lettere e Filosofia, Scienze della Formazione primaria (ex Magistero), Architettura, Conservazione dei Beni Culturali e DAMS secondo il previgente ordinamento (quadriennale), con tesi in argomento storico-artistico, nonché coloro che siano in possesso di diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, come previsto dal comma 104, dell'art. 1, della legge di stabilità 228/2012.
4. Sono ammessi inoltre coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso Università estere, equipollente a quello indicato al comma 2. L'equipollenza, ai soli fini dell'iscrizione alla Scuola, del titolo conseguito all'estero, è dichiarata dalla Scuola medesima.
5. Sono ammessi a frequentare il primo anno della Scuola i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili di cui all'Art. 2, comma 2, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato, secondo quanto indicato nel Bando annuale di concorso.
6. Al secondo anno della Scuola si accede attraverso il superamento di un esame teorico-pratico sugli insegnamenti del primo anno di corso nonché, conseguentemente, ad una valutazione annuale complessiva che tenga conto degli stages e tirocini previsti. La valutazione viene espressa con giudizi: ottimo, distinto, buono, sufficiente, insufficiente.
7. Lo studente non può iscriversi per più di due volte allo stesso anno di corso.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione consiste nella discussione di un elaborato, con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione), con giudizio che tiene conto anche delle valutazioni riportate negli esami annuali, nonché dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche. La valutazione è espressa in settantesimi.
2. La Commissione esaminatrice si compone di sette membri effettivi e almeno due supplenti scelti tra i docenti titolari di incarico di insegnamento. Il Consiglio della Scuola potrà integrare la Commissione, con delibera del Dipartimento, designando esperti nelle discipline oggetto di relazione o controrelazione delle tesi di specializzazione e, qualora non sia possibile raggiungere il numero previsto, potrà nominare altri docenti afferenti agli ambiti disciplinari previsti nell'ordinamento didattico. In tali casi la designazione non avrà valore di incarico di insegnamento né potrà dar luogo ad alcuna forma di compenso.

Art. 6 - Ordinamento didattico

1. Nel rispetto del D.M. 31 gennaio 2006, l'ordinamento didattico della Scuola risulta essere il seguente:

1. Ambito di STORIA DELL'ARTE 30 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

-L-ART/01 Storia dell'arte medievale

-L-ART/02 Storia dell'arte moderna

-L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea

2. Ambito di MUSEOGRAFIA E MUSEOLOGIA 15 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

-ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento

-L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

3. Ambito di CONSERVAZIONE, DIAGNOSTICA E RESTAURO 10 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

-CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

-FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

-ICAR/19 Restauro

4. Ambito di ECONOMIA, GESTIONE E COMUNICAZIONE 9 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

-SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

-SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

5. Ambito di LEGISLAZIONE RELATIVA AI BENI CULTURALI 6 CFU

Settori scientifico-disciplinari:

-IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

-IUS/14 Diritto dell'unione europea

PROVA FINALE 20 CFU

STAGES E TIROCINI 30 CFU

Totale 120 CFU

Art. 7 - Attività didattico-formative

1. Nell'arco dei due anni di corso vengono attivati corsi e moduli didattici relativi a settori scientifico-disciplinari compresi nei cinque "ambiti" di cui all'Art.6, distribuiti per annualità nei corsi previsti.

2. Le lezioni sono integrate da attività pratiche di tirocinio e di stages.

3. A ciascun credito formativo, corrispondono 25 ore di impegno medio

Tipologia attività formativa Per ogni CFU	Ore di attività formative per lezioni	Ore di attività individuali
	5	20

4. L'attività didattico-formativa comprende per il primo e il secondo anno, complessivamente 70 CFU, come indicato dall'art. 6, da distribuire fra lezioni, seminari, esercitazioni, sopralluoghi, visite guidate, ricerche e attività di studio. Il secondo anno prevede anche la preparazione dell'elaborato scritto, con caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di specializzazione, pari a 20 CFU). Inoltre dovranno essere dedicati 30 CFU distribuiti per i due anni di corso, alle attività pratiche sotto forma di tirocini.

Il Consiglio della Scuola determina annualmente l'organizzazione dell'offerta formativa.

5. Nell'impostazione dell'attività didattico-formativa i settori scientifico-disciplinari di riferimento indicati negli "ambiti" di cui all' Art.6 possono essere articolati in "moduli didattici" costituenti ciascuno una specifica proposizione di formazione scientifico-professionale, e iscritti nelle due annualità di corsi previsti, ordinati secondo una prevalenza di interessi medioevali e moderni o contemporanei.

6. Nell'attività didattico-formativa della Scuola le lezioni, i seminari, ecc. sono modulati sulla durata di 2 ore.

Art. 8 - Diploma di specializzazione

1. Attraverso un giudizio conclusivo che tenga conto anche delle valutazioni complessive riportate negli esami annuali e del profitto e nelle attività di stages e tirocinio, il “diploma di specializzazione” è conferito dopo il superamento dell’esame finale di cui all’ articolo 5.

Art. 9 - Obbligo di frequenza

1. La frequenza alle attività didattico-formative della Scuola e all’attività di stages e tirocinio è obbligatoria. Il Consiglio della Scuola ne stabilisce le modalità di verifica. Non saranno ammesse assenze in misura superiore al 20% del complesso di tali attività.

2. Ai fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche, il Consiglio della Scuola può riconoscere, sulla base di idonea documentazione, l’attività, attinente all’ambito di specializzazione, svolta successivamente al conseguimento della laurea specialistica, o magistrale, in Italia o all’estero, in laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati.

Art. 10 - Studi compiuti all’ estero

1. Gli specializzandi possono trascorrere, su autorizzazione del Consiglio della Scuola, un periodo di studio all’estero sulla base dei programmi predisposti in appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere, e da considerarsi nell’ambito di stages e tirocini.

2. Il periodo di studi all’estero viene valutato secondo criteri e modalità individuate dal Consiglio della Scuola.

Art. 11 - Tirocinio e stages

1. I tirocini possono essere svolti presso istituzioni pubbliche e private che operano nel settore dei beni culturali, nel quadro delle convenzioni stipulate allo scopo dall’Ateneo. La sede dello stage e del tirocinio deve essere approvata, sulla base di un piano formativo dal Consiglio della Scuola.

2. I CFU relativi ai tirocini sono attribuiti dal Consiglio della Scuola al termine delle attività, previo esame di una relazione dello studente sulle attività svolte, secondo le procedure fissate dalla programmazione didattica annuale della Scuola e dai relativi Regolamenti di Ateneo e di Dipartimento.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, vale quanto previsto dalla normativa ministeriale specifica in materia e dalla normativa di Ateneo.